



COMUNE DI POLINAGO
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA SOCIO
ASSISTENZIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2009

Art. 1 - Principi generali.

L'Amministrazione Comunale attua interventi e/o concede benefici di natura economica a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nel proprio bilancio di previsione.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328 e dalla Legge Regionale 12 Marzo 2003, n. 2 ed in ottemperanza ad ogni altra normativa statale e regionale in materia.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. In questo caso il Servizio sociale comunale fornisce le indicazioni e la collaborazione necessarie.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinato dal disposto dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per accedere a benefici di carattere economico, rivolti alle categorie meno protette (minori, anziani, portatori di handicaps e adulti con problemi), destinati a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di reddito.

Gli interventi economici si prefiggono di assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione, favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo, sostenere le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale, evitando per quanto possibile ogni forma di istituzionalizzazione.

Art. 3 - Soggetti aventi titolo all'assistenza economica.

Hanno diritto di usufruire della prestazione i residenti nel Comune di Polinago che siano:

- cittadini italiani;
- i cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, gli apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi;

Il beneficio si estende altresì alle persone occasionalmente presenti, temporaneamente dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili.

Possono usufruire dell'intervento e secondo i criteri descritti ai successivi articoli, i cittadini singoli e i nuclei familiari i cui redditi, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo percepiti, siano inferiori al "Minimo garantito" così come definito dal presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale si impegna, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, su richiesta degli interessati e con le modalità stabilite dal presente documento ad integrare i redditi inferiori alla soglia del minimo garantito sino al suo raggiungimento.

L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile o se gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto.

Ove detti congiunti esistano, saranno convocati dall' Assistente Sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge.

La proprietà di una o più unità immobiliari diverse da quella utilizzata come abitazione principale esclude la possibilità di fruire di contributi economici.

Nella valutazione dei singoli casi potrà essere estesa l'assistenza economica a quei cittadini che pur non rientrando nei criteri d'accesso ma essendo residenti, necessitano anche di questa forma di assistenza nell'ambito di un progetto di intervento elaborato dal Servizio Sociale.

In casi eccezionali, qualora l'utente presenti una situazione economica incompatibile con l'accesso all'intervento comunale in ragione della proprietà di beni immobili, lo stesso può richiedere ed

ottenere la concessione del beneficio a condizione che tra le parti siano definiti specifici accordi che tutelino l'Ente per il recupero delle somme erogate.

In caso di riscossione da parte del beneficiario di somme arretrate (pensioni, assegni di accompagnamento, ecc..) le stesse dovranno essere versate, fino alla concorrenza degli importi, ad integrazione del costo della prestazione ricevuta dall'Amministrazione comunale.

Qualora ve ne sia la necessità, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi nei confronti della persona per cui si rende necessario l'intervento economico. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- possibilità di incamerare integralmente arretrati di pensione, rendite varie e redditi futuri;
- iscrizioni ipotecarie nei registri immobiliari su fabbricati e terreni di proprietà del debitore;
- l'esecuzione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) una volta esperita, senza effetto la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni previo idonea garanzia formale affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi.

Art. 4 - Determinazione del livello del "minimo garantito"

Per poter usufruire degli interventi ricollegabili al presente atto, i richiedenti debbono beneficiare di un reddito inferiore all'ammontare del "minimo garantito", intendendosi con tale termine una cifra che si rapporti alle esigenze economiche minime dei cittadini, tenuto conto, per i suoi aggiornamenti periodici, dell'incremento del costo della vita, quale risultante dagli indici ISTAT, verificatosi nel periodo di tempo intercorrente fra l'ultima determinazione dello stesso minimo economico disposta e quella da stabilirsi.

Detto minimo, **la cui data di aggiornamento viene stabilita al 1° gennaio di ogni anno,** viene individuato, per una persona, nell'importo corrispondente alla cifra equivalente alla pensione minima mensile prevista dall'INPS per gli ex lavoratori dipendenti.

Ove il nucleo familiare sia composto da più persone, l'importo di cui sopra viene determinato aggiungendo al livello garantito per il primo assistito (minimo INPS) le seguenti quote:

- + 55% se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- + 102% se il nucleo familiare è composto da 3 persone;
- + 142% se il nucleo familiare è composto da 4 persone;
- + 176% se il nucleo familiare è composto da 5 persone;
- + 34% per ogni componente oltre il quinto

I redditi mensili sono ottenuti dividendo per 13 la somma dei redditi lordi annui prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare. Concorrono alla formazione di quel reddito tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti a norma del precedente art. 4.

Per ogni persona in più appartenente al nucleo familiare, oltre le 5 previste in tabella, deve essere considerata una somma aggiuntiva mensile corrispondente al 34% del minimo INPS.

Ai fini della verifica della sussistenza del Minimo Vitale in capo al nucleo familiare vengono prese in considerazione le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come determinate dal disposto dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Concorrono a formare il reddito, al fine della determinazione del minimo garantito del richiedente la prestazione e dei nuclei interessati, le indennità di accompagnamento, gli assegni di cura, gli assegni di invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita esente IRPEF certificabile.

Qualora il beneficiario o altro componente del nucleo familiare assistito usufruisca di servizi sociali comunali o di altri contributi economici erogati dal Comune di Polinago o da altri Enti Pubblici (assistenza domiciliare, mense scolastici, altri beni in natura, contributi vari ecc...), il relativo importo contribuisce a determinare il minimo garantito.

Qualora gli obbligati (sia beneficiario che parenti tenuti agli alimenti) non si dichiarassero disponibili alla contribuzione economica secondo le proprie disponibilità, in base ai parametri definiti dal presente regolamento, il Comune interverrà comunque riservandosi successivamente il diritto di agire in sede di rivalsa per il recupero di quanto anticipato.

ART. 5 – Modalità di intervento

Per accedere all'intervento assistenziale gli interessati presentano domanda al Servizio Sociale comunale oppure sono a questo segnalati da terzi. Nel secondo caso il Servizio Sociale procede d'ufficio.

L'Assistente Sociale istruisce la pratica, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì che, in caso di persone occasionalmente presenti sul territorio comunale, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente. Il Responsabile del Servizio Sociale su progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale assume i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Giunta Comunale.

Art. 6 - Documentazione

La domanda deve essere redatta in carta semplice su apposito modello predisposto dal Servizio Sociale del Comune.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento;
2. dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'eventuale presenza di redditi esenti ai fini IRPEF nonché se vi siano congiunti obbligati agli alimenti a norma del C.C. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela;
4. dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di disoccupazione;
5. ogni altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare le reali condizioni economiche.

Laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo, l'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli anche a campione.

Nel caso di erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 109 del 31/3/1998 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni.

Il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
- di essere a conoscenza delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- di essere a conoscenza che qualora, da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del soprarichiamato D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale trasmetterà all'Autorità Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni non veritiere.

La domanda per essere accettata dovrà contenere la documentazione prevista dal presente regolamento.

Nel caso in cui esistano parenti obbligati per legge, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea documentazione compresa la dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare.

Qualora il beneficiario della prestazione o il nucleo familiare o le persone tenute per legge agli obblighi alimentari richiedono una prestazione sociale agevolata ma non sono disponibili a presentare la documentazione richiesta, il beneficio non potrà essere concesso.

il servizio potrà essere comunque reso, soprattutto in presenza di conseguenze dannose per la persona interessata, fermo restando l'applicazione della tariffa massima così come determinata nella tabella allegata con possibilità di rivalsa da parte dell'Ente nei confronti dei debitori. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali sensibili avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003;

Art. 7 - Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

Art. 8- Parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, la concessione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nel Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

I parenti obbligati intervengono, ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche, con una quota così come definita nella tabella allegata.

L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente per la quota rimanente.

Il Comune in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati.

Le determinazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il Comune non interviene sul criterio di riparto nel caso in cui i parenti tenuti agli alimenti si accordino in modo autonomo sul loro intervento per coprire l'intera contribuzione.

Art. 9 - Tipologia degli interventi

L'intervento di aiuto socio-economico si concretizza anche nell'attribuzione di un beneficio (esempio inserimento temporaneo di un nucleo familiare in un immobile di proprietà del Comune con esenzione totale o parziale del canone di affitto) o di un contributo parziale o totale al pagamento di un servizio sociale, di un tributo locale o nella fornitura di generi di sostentamento o di prima necessità.

Il presente regolamento individua le seguenti tipologie di contributi:

- sussidio mensile continuativo;
- contributo straordinario;
- contributo alternativo all'istituzionalizzazione;
- contributo per l'integrazione di rette per l'inserimento in strutture protette.

Art. 10 - Sussidio mensile continuativo.

L'erogazione del minimo garantito ai soggetti aventi titolo è disposta a mezzo di contributi continuativi da corrispondere mensilmente e per la durata massima di un anno.

Tali contributi possono essere rinnovati di anno in anno se persiste il bisogno. Essi inoltre, vengono erogati di norma in denaro; qualora sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessità proprie o del nucleo familiare, il sussidio potrà essere sostituito, in tutto o in parte, mediante:

- erogazione di beni in natura (buoni-pasto, generi alimentari, combustibili, vestiario ecc...);
- pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente (canone d'affitto, bollette consumo gas, luce, acqua ecc...);

- concessione in uso anche gratuito di un appartamento di proprietà del Comune (in questo caso il contributo è da quantificare pari al canone di locazione determinato sulla base dei prezzi di mercato per alloggi aventi analoghe caratteristiche).

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in età e in condizioni lavorative, si dovrà di norma sostituire il sussidio continuativo con contributi straordinari e si sosterrà il componente il nucleo nella ricerca di un' occupazione.

Questo intervento esclude dalla fruizione di altri aiuti economici e servizi.

Art. 11 - Contributo straordinario

L'intervento economico straordinario viene erogato una tantum.

Viene corrisposto in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le condizioni economiche e/o sociali del soggetto sono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili;
- b) per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicaps fisici o psichici o comunque emarginate;

Questa forma di aiuto, che si rivolge a tutte le situazioni di bisogno temporaneo e indifferibile, viene erogata anche in coincidenza di scadenze di bollette (gas, affitto, luce ecc...) o di spese da sostenere (trasporto, tiket, ecc) per visite sanitarie specialistiche particolarmente onerose e tali da determinare serie difficoltà al bilancio del nucleo interessato. L'entità del contributo e' da mettere in relazione al bisogno specifico ed al conseguente progetto di intervento, pur dovendo l'operatore proponente tener conto, come orientamento di massima, dei parametri fissati al precedente articolo 4.

L'importo massimo dello stesso non può essere di norma superiore all'importo minimo della pensione INPS ex lavoratori dipendenti. Nel caso che vengano proposti contributi straordinari d'importo superiore, dovrà essere adottato, per ciascuna situazione, **separato e specifico atto deliberativo della Giunta Comunale**. Il contributo si eroga generalmente in denaro, ma può essere anche corrisposto nei modi già previsti nel precedente art. 10.

Questo intervento non esclude dalla fruizione di altri aiuti economici e servizi.

Art. 12 - Contributo alternativo all'istituzionalizzazione.

L'obiettivo di tale contributo, che viene erogato in alternativa ad altre prestazioni sociali stabilite da norme di leggi statali o regionali (es. assegno di cura, indennità di accompagnamento, ecc..) è quello di sostenere le famiglie, i parenti non conviventi ed anche persone o nuclei familiari estranei idonei e disponibili che esprimono la precisa volontà di accudire chi, a causa di una diminuzione della propria autosufficienza, rischia l'istituzionalizzazione.

Di norma l'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma del Codice Civile ovvero quando gli impegni per l'accudimento del congiunto pregiudicano le risorse economiche e le possibilità occupazionali della famiglia in modo tale da preconstituire condizioni di indigenza.

Questo intervento preclude di norma l'erogazione di ulteriori prestazioni sociali (es. assistenza domiciliare). Tuttavia in casi particolari, qualora il richiedente la prestazione necessiti di cure particolarmente qualificate, o l'impegno di cura risulti particolarmente complesso, l'intervento economico può essere affiancato anche da un intervento di assistenza domiciliare.

L'erogazione di questo beneficio è subordinata alla predisposizione, da parte dell'Assistente Sociale, di un progetto specifico programmato in collaborazione con altri operatori interessati (medico di base, medici specialisti, ecc...).

A fronte della corresponsione del contributo l'impegno di cura dovrà essere accettato per iscritto secondo le modalità previste dal progetto di intervento. L'Assistente Sociale effettuerà il monitoraggio con verifiche periodiche relative alle condizioni dell'assistito e al rispetto degli impegni di cura.

La determinazione del contributo sarà effettuata sulla base dell'impegno di cura, del legame parentale esistente, delle condizioni economiche dell'assistito e di chi si rende disponibile ad

accudirlo e calcolata secondo i valori percentuali espressi nella tabella B), le variazioni dei quali sono di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Contributo per l'integrazione di rette per l'inserimento in strutture protette.

Il Comune contribuisce al pagamento delle rette delle strutture private o pubbliche a carattere tutelare, residenziali o semi-residenziali alle quali siano ammessi cittadini residenti nel comune, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, qualora le risorse economiche proprie o dei familiari tenuti per legge agli alimenti non siano sufficienti a coprire l'intero costo.

Per essere ammessi a questo contributo occorre che la proposta sia frutto di una valutazione complessiva sulla situazione della persona elaborata dall'Assistente Sociale con il contributo del medico di base. La non autosufficienza dell'anziano può essere documentata mediante certificato rilasciato dell'apposita Commissione Medica o dall'Unità di valutazione geriatria (UVG). Scopo della valutazione congiunta è quello di verificare la possibilità di attivare interventi e risorse che permettono di mantenere l'anziano nel proprio contesto di vita.

La retta, diminuita dell'eventuale quota a carico del S.S.N., viene suddivisa tra:

- l'utente, il quale provvede a contribuire al proprio mantenimento presso la struttura socio-assistenziale con il versamento di tutti i redditi e del patrimonio mobiliare a lui imputabile, decurtati per piccole spese di una somma pari al 15% del trattamento minimo di pensione INPS per lavoratori dipendenti. L'assegno di accompagnamento verrà considerato parte integrante del reddito come pure ogni altro reddito compresi quelli esenti IRPEF.
- I familiari tenuti per legge agli alimenti, in base alla loro situazione economica con una quota definita nella tabella **annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale.**
- il Comune a copertura dell'eventuale parte rimanente.

Il Contributo del beneficiario e dei congiunti tenuti per legge agli alimenti sarà versato direttamente alla struttura ospitante così come la quota parte assunta a carico del Comune.

Le disposizioni e i criteri di intervento sono sottoposti all'accettazione scritta di chi è ammesso al contributo e dei familiari tenuti per legge agli alimenti.

In base all'incremento del costo della vita, quale risultante dagli indici ISTAT, la **Giunta Comunale** procede annualmente ad aggiornare i limiti di reddito e, di conseguenza, l'ammontare della quota a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Nel caso in cui un cittadino, ricoverato in struttura protetta in modo permanente, possieda beni mobili ed immobili e sia completamente abbandonato a se stesso, il Comune si sostituisce alla famiglia e si impegna a seguire l'assistito senza limiti di tempo previa donazione modale di tutti i beni posseduti dall'assistito stesso.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di ricoverare nella struttura comunale San Rocco di Polinago i propri assistiti.

In caso contrario, il Comune è esonerato da obblighi di contribuzione eccedenti l'importo della retta praticata dalla struttura di cui sopra. Tale disposizione non si applica nel caso in cui non vi siano posti disponibili presso la struttura protetta di Polinago. Il Comune si riserva comunque il diritto di scegliere la casa di riposo.

ART. 14- Elementi di valutazione

Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste, debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

- le condizioni di salute del richiedente e dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
- la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo, qualora concorrono a determinare la situazione di bisogno;
- le condizioni abitative del nucleo familiare;
- la situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non), nonché dei congiunti obbligati agli alimenti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- l'eventuale fruizione, da parte dei componenti il nucleo familiare, di altri servizi sociali;

- l'eventuale stato di disoccupazione, nonché la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro e/o la durata di rapporti di lavoro avuti in precedenza;
 - ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati ove esistano.
- Qualora il Servizio lo ritenga opportuno, potrà provvedere ad ulteriori verifiche che valutino il tenore di vita, il patrimonio e le condizioni sociali.

ART. 15 - istruttoria e procedura per l'erogazione.

Il procedimento si attiva con la presentazione, da parte dell'utente, della domanda all'Assistente Sociale, oppure a seguito di segnalazione alla stessa, che provvederà ad istruire la relativa pratica. L'istruttoria prosegue attraverso un colloquio tra lo stesso operatore e l'utente mirato ad individuare l'effettivo bisogno, inoltre con la raccolta della necessaria documentazione e l'acquisizione degli elementi, così come previsto negli appositi articoli del presente regolamento.

L'Assistente Sociale, qualora lo ritenga necessario, per una valutazione più complessiva e precisa, può svolgere accertamenti domiciliari prima di giungere alla formulazione della proposta di intervento. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere del Responsabile del Servizio Sociale e, sentito l'Assessore di riferimento, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

Una volta adottata la deliberazione dell'Organo Esecutivo e la determinazione da parte del Responsabile di Servizio di impegno di spesa viene data comunicazione circa l'accoglimento o meno della richiesta.